

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	13
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4002 Parisi e abbinate, recanti modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) .....	13
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3478 cost. Mazziotti di Celso e abb., recanti modifiche all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità intergenerazionale nei trattamenti previdenziali e assistenziali.	
Audizione di esperti .....	13
SEDE REFERENTE:	
Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. C. 3211 Gnechchi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	13
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento presentato</i> ) .....	26
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	27
Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni. C. 4083 Gigli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	28
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione 2016 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. (COM(2017)239 final) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	14
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di documento finale del relatore</i> ) .....	30
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	15
Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	15
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	33
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. Nuovo testo C. 4130 Ermini e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	17

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	19
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	34
Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015. C. 4471 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	21
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	35
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 4475 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	22
ALLEGATO 8 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	36
AVVERTENZA .....	25

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 19 luglio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.35.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 19 luglio 2017.*

**Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4002 Parisi e abbinate, recanti modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 19 luglio 2017.*

**Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3478 cost. Mazziotti di Celso e abb., recanti modifiche all'articolo 38 della Costituzione per**

**assicurare l'equità intergenerazionale nei trattamenti previdenziali e assistenziali.**

**Audizione di esperti.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 19 luglio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.**

**C. 3211 Gnechi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente* ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 14 di lunedì 10 luglio;

comunica che è stato presentato un emendamento (*vedi allegato 1*).

Martina NARDI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Gneccchi 7.1.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sull'emendamento Gneccchi 7.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco DI MAIO (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Gneccchi 7.1 e di riformularlo nei termini proposti dalla rappresentante del Governo.

Martina NARDI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Gneccchi 7.1, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Gneccchi 7.1 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che il testo risultante dall'approvazione della proposta emendativa presentata sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Martina NARDI (PD), *relatrice*, auspica il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, una volta verificata la sussistenza dei necessari requisiti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni.**

**C. 4083 Gigli.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 14 di lunedì 10 luglio; comunica sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 3*). Avverte che il relatore, deputato Gigli, ha chiesto di rinviare alla prossima settimana l'esame delle proposte emendative al fine di disporre del tempo necessario per svolgere alcuni approfondimenti.

Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 19 luglio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione 2016 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. (COM(2017)239 final).**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente* e relatore, presenta una proposta di documento finale (*vedi allegato 4*), che illustra. Al riguardo, nell'esprimere una valutazione positiva, raccomanda l'adozione di nuovi strumenti nonché l'utilizzo delle sanzioni, anche a tutela dei diritti e

non limitatamente ai casi riguardanti questioni finanziarie.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta comincia alle 15.40.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Mercoledì 19 luglio 2017 — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.**

**Emendamenti C. 4505-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti 2.100 del Governo, 2-bis.200 e 4.200 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.**

**C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRIO (PD), *relatrice*, segnala che la proposta di legge C. 1994-B – che torna all'esame della Camera in quarta lettura – detta disposizioni volte a razionalizzare le procedure di esecuzione delle demolizioni di manufatti abusivi. Ricorda che dopo l'approvazione del Senato il 22 gennaio 2014 il provvedimento è stato, infatti, modificato dalla Camera il 18 maggio 2016 e nuovamente modificato dal Senato il 17 maggio 2017. Ricorda altresì che nel corso della prima lettura alla Camera il Comitato aveva espresso, nella seduta del 12 maggio 2016, un parere favorevole con due condizioni, di cui la seconda recepita dalla Commissione di merito.

Osserva che le uniche modifiche introdotte dal Senato e sulle quali deve esprimersi il Comitato riguardano aggiustamenti di carattere tecnico derivanti dall'ormai superata copertura finanziaria, prevista inizialmente per il solo 2016. La Commissione giustizia non ha approvato modifiche al testo.

Ricorda sinteticamente il contenuto del provvedimento. La proposta di legge, composta da quattro articoli, conferma l'attuale sistema a doppio binario che, per la fase dell'esecuzione delle demolizioni, vede la competenza: dell'autorità giudiziaria, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio, ove la demolizione non sia stata ancora eseguita; delle autorità amministrative (Comuni, Regioni e Prefetture), che procedono con le forme del procedimento amministrativo. Quanto al primo profilo, relativo alla competenza dell'autorità giudiziaria, l'articolo 1, non modificato dal Senato, novella l'articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero. L'articolo 2, anch'esso non modificato nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 41 del testo unico edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, relativo alle procedure di demolizione attivate dalle autorità amministrative.

Gli articoli 3 e 4, come accennato, sono stati modificati dal Senato. L'articolo

3 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva di 40 milioni di euro per il quadriennio 2017-2020 (dieci milioni di euro per ciascun anno), finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per integrare le risorse necessarie per le opere di demolizione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e dell'economia, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzo delle risorse del Fondo. L'erogazione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione di richieste adeguatamente corredate della documentazione contabile e amministrativa relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio da parte dei comuni e delle regioni. In ogni caso, le somme dovranno essere restituite dall'amministrazione richiedente sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti comprensive di quota capitale e quota interessi.

L'articolo 4, infine, prevede, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge, l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti, nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni. Di tale banca dati possono avvalersi le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti. La definizione delle modalità di accesso e di gestione della banca dati è demandata all'Agenzia per l'Italia digitale la quale deve altresì garantire l'interoperabilità dei soggetti coinvolti e la gestione dei rilievi satellitari. Tutte le autorità e gli uffici competenti sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti

alla banca dati. Il tardivo inserimento dei dati nella banca dati è sanzionato con una pena pecuniaria pari a euro 1.000 per il dirigente o funzionario inadempiente. La disposizione prevede infine l'obbligatoria trasmissione alle Commissioni parlamentari, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una relazione annuale sull'andamento dell'abusivismo edilizio, sulle demolizioni effettuate, sull'attuazione e l'efficacia delle norme di prevenzione e repressione del fenomeno. Gli oneri derivanti dalla costituzione della banca dati sono quantificati in 3 milioni di euro per il 2017.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come già rilevato in occasione dell'esame da parte Comitato nel maggio 2016, il provvedimento è prevalentemente riconducibile alle materie «ordinamento penale e norme processuali», di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e alla materia «governo del territorio», di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto nell'ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi nonché le disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi, «perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali» (sentenze n. 259 del 2014 e n. 309 del 2011). Con riferimento all'articolo 4, che istituisce la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, deve essere altresì richiamata la competenza esclusiva statale in materia di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale» ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.**

**Nuovo testo C. 4130 Ermini e abb.**

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, fa presente che i cinque articoli del provvedimento all'esame della Commissione Affari costituzionali sono stati elaborati dalla Commissione Giustizia, chiamata ad affrontare il tema dell'inasprimento delle sanzioni penali per le condotte di truffa in danno degli anziani. In particolare, l'articolo 1, comma 1, del testo approvato dalla Commissione di merito introduce nel codice penale il nuovo delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili. La fattispecie penale è inserita all'articolo 643-*bis*, nel titolo XIII – relativo ai delitti contro il patrimonio – e, in particolare, nel capo II, dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante frode. L'illecito consiste nella condotta di chiunque (reato comune), con mezzi fraudolenti, induce una persona a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità; il reato si caratterizza per le qualità personali della persona offesa, che deve versare in situazioni di vulnerabilità psicofisica in ragione dell'età avanzata. Dunque, non ricorre il reato in presenza di qualsiasi vulnerabilità, ma solo di quella causata (« in ragione ») dall'età avanzata, che la Commissione ha scelto di non collegare a priori al superamento di una specifica età. Spetterà al giudice valutare il ricorrere di entrambi i presupposti. Si applica questa fattispecie penale solo se il fatto è – alternativamente (« ovvero ») – commesso: nell'abitazione

della persona offesa, o in altro luogo di privata dimora, o all'interno o in prossimità di uffici postali o di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo; simulando un'offerta commerciale di beni o servizi. Si tratta di un reato di pericolo, in quanto – diversamente dalla truffa (articolo 640 del codice penale) e dalla circonvenzione di incapaci (articolo 643 del codice penale) non è richiesto il danno. Il nuovo delitto è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 400 a 3.000 euro. Stante l'innalzamento delle pene per il delitto di circonvenzione di incapaci (articolo 4-*bis*, che prevede la reclusione da 2 a 7 anni), la nuova fattispecie si caratterizza per minore gravità. Non è però prevista la clausola di salvaguardia (salvo che il fatto costituisca più grave reato). Il delitto è aggravato (secondo comma del nuovo articolo 643-*bis*) se il fatto è commesso, alternativamente (« ovvero »): con strumenti telefonici, informatici o telematici; avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa, acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso. La proposta di legge, dunque, aggiunge una nuova fattispecie penale tra i delitti contro il patrimonio mediante frode, per colpire condotte di frode in danno di anziani, attualmente punite a titolo di truffa aggravata (articolo 640 del codice penale, con l'aggravante della minorata difesa) o di circonvenzione di persone incapaci (articolo 643 del codice penale).

Quanto al rapporto con la truffa e la circonvenzione di persone incapaci (articolo 643 del codice penale), la truffa è reato plurioffensivo, lesivo della libera formazione del consenso e del patrimonio della vittima. Elemento peculiare del reato – da cui deriva la lesione dell'interesse alla libertà della formazione del consenso – è la cooperazione della vittima; l'autore della truffa ottiene, infatti, l'ingiusto profitto patrimoniale attraverso un inganno e – pur in assenza di una specifica previsione – concorde giurisprudenza ritiene che il risultato dell'illecito (il danno patrimoniale e il profitto ingiusto) debba derivare dal compimento di un atto di

disposizione patrimoniale da parte della vittima (Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 1 del 16 dicembre 1998; Sez. II, sentenza n. 6022 del 30 gennaio 2008; Sez. Unite, Sentenza n. 155 del 29-09-2011). Come accennato, il numero 2-*bis* del secondo comma dell'articolo 640 del codice penale, introdotto dalla legge n. 94 del 2009, ha previsto che l'aggravante comune della minorata difesa, anche in relazione all'età della vittima (articolo 61, n. 5, del codice penale), costituisca aggravante speciale del delitto di truffa, così determinando un inasprimento della risposta sanzionatoria, anche dal punto di vista della applicabilità della disciplina dettata in caso di concorso di circostanze. Infatti, l'articolo 63 comma 3, del codice penale prevede che: « Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo ». In base, poi, al successivo comma 4 dell'articolo 63: « Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla ». Va ricordato come concorde giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'età non può di per sé costituire condizione autosufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 61, n. 5, del codice penale, dovendo essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali (quali il basso livello culturale della vittima) che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà (Cassazione, Sez. II, sentenza n. 39023 del 2008). Su tale linea, Cassazione, II sez., sentenza n. 35997 del 2010 ha confermato la necessità di accertare « se si sia in presenza di una complessiva situazione di approfittamento della particolare vulnera-

bilità emotiva e psicologica propria dell'età senile » verificando in particolare « se la capacità di percezione e reazione della condotta antigiuridica, da parte della vittima anziana, risulti in concreto menomata, avendo riguardo alla ipotetica percezione e reattività di una persona più giovane, di mezza età. Con tale prova controfattuale sarà possibile determinare se, astrattamente, la condotta criminosa posta in essere avrebbe avuto le medesime probabilità di riuscita o se sia stata agevolata dalla scarsa lucidità e dalla sostanziale incapacità di orientarsi da parte delle vittime nella comprensione degli avvenimenti, secondo criteri di normalità ». La disciplina della minorata difesa è stata, quindi, uniformemente interpretata nel senso che l'aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa debba essere specificamente valutato anche in riferimento all'età senile della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (v. Cassazione, sez. IV, sent. n. 1759 del 2013). In senso conforme, più recentemente, Cassazione, Sezione II, sent. n. 44951 del 2016. La giurisprudenza ha interpretato in senso ampio il riferimento allo stato di infermità o deficienza psichica della persona offesa (Cassazione, II sez., sent. n. 3458 del 2005); tale stato si sostanzia in tutte le forme, anche non morbose, di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitiva ed affettiva, che rendono facile la suggestionabilità e diminuiscono i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie. Secondo Cassazione, II sez., sent. n. 24192 del 2010, rientra nella nozione di « deficienza psichica » ex articolo del 643 codice penale la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, perché è « deficienza psichica » qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intel-

lettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie. Sul rapporto tra truffa (articolo 640 del codice penale) e circonvenzione di incapaci (articolo 643 del codice penale) recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione, II sez., sent. 13 gennaio 2016, n. 945), scongiurando la violazione del principio del *ne bis in idem*, ha chiarito che la condotta tipica dell'abuso di cui all'articolo 643 del codice penale non esige che la qualità dell'azione raggiunga il livello degli artifici o raggiri (previsti per la truffa), ma neppure li esclude. Pertanto, ove la condotta del soggetto attivo sia riconducibile astrattamente ad entrambe le fattispecie richiamate, ma l'abuso si sostanzia in artifici o raggiri posti in essere in un lasso temporale unitario e circoscritto, connotato dalla condizione di deficienza psichica della persona offesa, la circonvenzione di incapace assorbe la truffa.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 640-*quater* del codice penale per prevedere, in caso di condanna per il reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili, la confisca, anche per equivalente, dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo. L'articolo 2 introduce nel codice penale l'articolo 643-*ter*, con l'obiettivo di limitare i casi di applicazione della sospensione condizionale della pena ai condannati per circonvenzione di incapaci (articolo 643 del codice penale) e frode in danno di soggetti vulnerabili (articolo 643-*bis* del codice penale). La disposizione stabilisce, infatti, che la concessione del beneficio debba essere subordinata: all'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento (o provvisoriamente assegnata); all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

L'articolo 3 integra il contenuto del comma 2-*bis* dell'articolo 275 del codice procedura penale prevedendo che, in relazione al nuovo reato di frode in danno di soggetti vulnerabili, possa applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere anche se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.

L'articolo 4, modificando l'articolo 380 del codice di procedura penale, prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dei delitti di circonvenzione di incapace (articolo 643 del codice penale) e di frode in danno di soggetti vulnerabili (nuovo articolo 643-*bis* del codice penale).

L'articolo 4-*bis* innalza la pena prevista per il delitto di circonvenzione di incapaci (articolo 643 del codice penale), prevedendo la reclusione da 2 a 7 anni (oggi da 2 a 6 anni) e la multa da 1.302 a 3.500 euro (oggi da 206 a 2.065 euro).

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile alla materia « ordinamento penale », di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, in relazione al rapporto tra reato di pericolo e rispetto del principio di offensività, ricorda che per costante giurisprudenza costituzionale (da ultimo, sentenza n. 109 del 2016) rientra nella discrezionalità del legislatore l'opzione per forme di tutela anticipata, le quali colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva.

Si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014.**

**C. 4470 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che il Fondo comune dei prodotti di base (*Common Fund for Commodities-CFC*), con sede ad Amsterdam, è un organismo finanziario intergovernativo il cui accordo istitutivo, negoziato in seno all'UNCTAD (*United Nation Conference on Trade and Development*) tra il 1976 ed il 1980, fu firmato a Ginevra il 27 giugno 1980 ed è in vigore dal 19 giugno 1989. L'Italia ne ha autorizzato la ratifica con legge 6 agosto 1984, n. 584. Fanno parte del CFC 113 componenti: 103 Paesi, 12 dei quali appartenenti all'Ue e 10 organizzazioni internazionali. Finalità primaria del CFC è il consolidamento dello sviluppo socio-economico dei Paesi in via di sviluppo (PVS) e dei Paesi meno avanzati (PMA) produttori di materie prime, attraverso il finanziamento o cofinanziamento di progetti pilota nel settore delle materie prime destinati al miglioramento della produzione e del commercio di tali prodotti, rilevanti per le economie dei Paesi produttori. L'obiettivo è il miglioramento sia della capacità produttiva e qualitativa in un quadro di sostenibilità ambientale, sia dell'accesso al mercato. Il CFC è inoltre finalizzato allo sviluppo di prodotti innovativi ed al raggiungimento di condizioni stabili di operatività sui mercati per migliorare e sostenere le esigenze dei PVS e PMA, alla diversificare della produzione di materie prime, all'industrializzazione del settore produttivo nei paesi più poveri per incrementarne le quote di export, all'ottimizzazione dell'intera filiera delle materie prime. In esito a discussioni svoltesi nel corso di circa sei anni in seno al Consiglio esecutivo e ai *Working Group* appositamente istituiti, nel corso della 26<sup>a</sup> sessione del Consiglio dei Governatori, tenutasi a L'Aja il 10-11 dicembre 2014, è stata raggiunta l'intesa definitiva sugli emendamenti all'Accordo istitutivo che implicano una modifica dei capitoli I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII

e dell'appendice, nonché l'eliminazione dal testo originario dell'intero capitolo IV.

Con riferimento al contenuto, osserva che il testo dell'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base, come risultante dall'adozione degli emendamenti consta di un preambolo, 58 articoli organizzati in 12 capitoli e 6 allegati. Sulla base delle informazioni desumibili dalla relazione illustrativa, si segnalano tra le più rilevanti, le seguenti modifiche: introduzione del nuovo obiettivo del Fondo consistente nella promozione e sostegno dello sviluppo del settore dei prodotti di base in una prospettiva di sostenibilità delle tre dimensioni sociale, economica ed ambientale (nuova versione del Capitolo II, articolo 2, lettera *b*)); conferimento al Fondo della responsabilità di mobilitare risorse, operare come un fornitore di servizi, stimolare la cooperazione internazionale nel settore, diffondere conoscenze e informazioni su approcci innovativi nel campo dei prodotti di base, esercitare ulteriori funzioni sulla base delle decisioni di volta in volta assunte dal Consiglio dei Governatori (Capitolo II, articolo 3); estensione della possibilità di diventare membro del CFC non più solo alle organizzazioni intergovernative che si occupano di integrazione economica regionale ma anche a qualsiasi organizzazione intergovernativa la cui competenza attenga alle attività del Fondo (Capitolo III); in relazione alle risorse finanziarie, i due strumenti operativi del CFC, primo conto (*First Account*) e secondo conto (*Second Account*) sono rinominati rispettivamente Conto capitale (*Capital Account*) e Conto operazioni (*Operations Account*). Quanto all'utilizzo delle risorse del *Capital Account*, se ne prevede l'utilizzo esclusivamente a copertura delle spese amministrative del Fondo, alla riserva di garanzia ovvero in ogni altro modo che il Consiglio dei governatori deciderà; previsione di una nuova procedura più stringente per l'aumento delle quote di capitale, che implica l'approvazione della decisione a maggioranza qualificata da parte del Consiglio

dei Governatori e l'entrata in vigore della decisione solo a seguito dell'accettazione della stessa da parte di tutti gli Stati membri. Viene trasferita dal Comitato esecutivo al Consiglio dei Governatori la facoltà di decidere a maggioranza qualificata il versamento delle quote di capitale sottoscritte dai Membri al momento dell'adesione al Fondo (articolo 10). È eliminata la previsione di concedere doni (*grants*). Il CFC potrà accettare risorse finanziarie messe a disposizione su base volontaria da uno o più membri allo scopo di stabilire Fondi fiduciari per la realizzazione degli obiettivi del Fondo; le risorse destinate ai *Trust Funds* dovranno essere gestite separatamente dalle altre risorse del CFC, sulla base delle decisioni del Consiglio esecutivo e di appositi accordi siglati caso per caso (Capitoli I, IV e V); introduzione di una specifica previsione sulla revisione periodica dell'Accordo in base alla quale il Consiglio dei Governatori è tenuto a proporre una revisione dell'Accordo ogni dieci anni a partire dal 2024 (Capitolo XII, articolo 54).

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base, consta di tre articoli che ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) e all'entrata in vigore del testo a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* (articolo 3).

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015.**

**C. 4471 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che il provvedimento in esame reca la ratifica ed esecuzione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, emendamento adottato a L'Aja con Risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015. La decisione di riesaminare l'articolo 124 era stata presa nel corso della sessione dell'Assemblea degli Stati Parte, tenutasi a New York nel dicembre 2014: a seguito del lavoro da parte del *Working Group* sugli Emendamenti del Bureau dell'Assemblea degli Stati Parte, la proposta di emendamento dell'articolo 124 è giunta allo stato di decisione in plenaria nel novembre dell'anno successivo. Con l'entrata in vigore dell'emendamento in esame, come precisato dall'Analisi tecnico-normativa che correda il disegno di legge, verrà meno la facoltà, per gli Stati che accedono allo Statuto, di sospendere per sette anni la giurisdizione della Corte per i crimini di guerra. Tale facoltà costituisce l'unica eccezione all'inaammissibilità dell'apposizione di riserve allo Statuto, che è principio sancito dall'articolo 120 dello Statuto di Roma. La clausola dell'articolo 124 era stata inserita nel corso dei negoziati precedenti l'adozione dello Statuto di Roma, come disposizione di compromesso finalizzata a favorire un maggior numero di adesioni allo Statuto. La clausola è espressione delle preoccupazioni manifestate da diversi Stati, e in particolare dai membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, per l'assenza di previsioni che consentissero agli Stati di limitare la giurisdizione della

Corte. Francia e Stati Uniti, in particolare, avevano lamentato l'assenza di garanzie nei confronti di possibili incriminazioni delle truppe impegnate all'estero in missioni di *peace keeping*. Con l'eliminazione di tale disposizione dall'articolato dello Statuto di Roma, come sottolineato dalla relazione illustrativa, l'Assemblea degli Stati parti risponde all'obiettivo dell'integralità del testo fondatore della Corte Penale Internazionale, in quanto tutti gli atti previsti dallo Statuto e integranti una fattispecie criminosa saranno imputabili, senza possibili eccezioni rispetto ai crimini di guerra. L'emendamento in esame, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 121 dello Statuto di Roma, entrerà in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti un anno dopo che sette ottavi di tali Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Alla data di oggi l'emendamento risulta ratificato da cinque Paesi, Finlandia, Norvegia, Slovacchia, Olanda e Portogallo, su 124 Stati parti dello Statuto di Roma.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, si compone di 3 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) ed all'entrata in vigore, che è stabilita per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 3).

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.**

**C. 4475 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo Italo-franco-monegasco concernente l'ambiente marino costiero di una zona del Mar Mediterraneo (cosiddetto Accordo RAMOGE) concluso il 10 maggio 1976, come emendato nella stessa sede il 27 novembre 2003.

La relazione introduttiva al disegno di legge ripercorre le tappe che hanno condotto dapprima alla sigla dell'Accordo del 1976 e successivamente all'emendamento all'esame della Commissione Affari Esteri, a partire dall'iniziativa dell'allora principe di Monaco Ranieri III di dare impulso ad azioni comuni per limitare l'inquinamento marino nel Mediterraneo con la creazione di una zona pilota.

A suo tempo l'Italia ha ratificato l'Accordo del 1976, la legge 24 ottobre 1980, n. 743, e la relazione introduttiva precisa che in tale occasione si ebbe l'ampliamento della zona originaria in modo da far coincidere le suddivisioni amministrative dell'Italia e della Francia – e segnatamente la regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e la Regione Liguria – con il perimetro del mare territoriale interessato. L'estensione del perimetro all'alto mare si è avuta poi nel 1993 con l'attuazione del Piano RAMOGEPOL. Il testo emendato nel novembre 2003 introduce elementi di novità quali l'allargamento ulteriore della zona RAMOGE e l'estensione degli obiettivi dell'Accordo anche al contrasto del degrado marino costiero e alla tutela della biodiversità. In

particolare, l'Analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge evidenza come l'Accordo RAMOGE si collochi perfettamente nell'ordinamento giuridico nazionale vigente, con particolare riferimento alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 «Disposizioni per la difesa del mare», nonché nell'ordinamento internazionale; viene qui ricordata la Convenzione di Barcellona ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1999, n. 175, volta a prevenire l'inquinamento del mare Mediterraneo da qualsiasi fonte di provenienza. Proprio la Convenzione di Barcellona raccomanda vivamente l'istituzione di accordi subregionali tra Stati vicini per la realizzazione dei propri obiettivi. Passando al contenuto precipuo dell'Accordo RAMOGE emendato, questo si compone di un breve preambolo e di 14 articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di una Commissione RAMOGE composta dalle delegazioni delle tre Parti, ciascuna delle quali designa un massimo di sette delegati e può essere assistita da esperti per le same di questioni particolari.

L'articolo 2 reca la nuova delimitazione della zona RAMOGE anche in riferimento alla porzione del litorale continentale e alle isole situate nei limiti del mare territoriale. L'estensione di tali limiti geografici può avvenire in seno alla Commissione RAMOGE su proposta di una delle Parti contraenti, del Comitato tecnico o del Segretariato, salvo obiezione di una delle tre Parti nei tre mesi successivi.

L'articolo 3 stabilisce che la Commissione RAMOGE ha quale propria missione lo stabilimento di una più stretta collaborazione tra i competenti servizi delle tre Parti contraenti e delle collettività territoriali rispettive per i fini previsti dall'Accordo RAMOGE emendato.

L'articolo 4 elenca dettagliatamente i compiti della Commissione RAMOGE, tra i quali figurano quelli di promuovere studi, ricerche e scambi di informazione, tenere aggiornato il Piano di prevenzione e di intervento italo-franco-monegasco sugli inquinamenti marini (Piano RAMOGE-POL), favorire l'informazione e la partecipazione del pubblico all'attuazione degli

obiettivi dell'Accordo, assicurare il necessario coordinamento con gli organismi internazionali e, infine, raccomandare ai tre Governi e alle collettività territoriali interessate ogni misura atta a perseguire gli scopi dell'Accordo, fornendo altresì ogni anno alle Parti contraenti un rapporto sulla gestione complessiva dell'Accordo.

In base all'articolo 5 ciascuna delle Parti presenta alla Commissione RAMOGE un rapporto biennale sull'attuazione delle raccomandazioni da questa formulate.

L'articolo 6 prevede che la Commissione RAMOGE sia assistita da un Comitato tecnico composto da esperti, e possa altresì costituire gruppi di lavoro per lo studio di specifici problemi.

L'articolo 7 prevede per la Commissione RAMOGE una presidenza biennale affidata al capo di ciascuna delle tre delegazioni.

L'articolo 8 prevede che la Commissione RAMOGE si riunisca ordinariamente almeno una volta all'anno, ma sessioni straordinarie possono essere convocata dal presidente su richiesta di una delle tre delegazioni. L'ordine del giorno è proposto dal presidente, ma in esso ciascuna delle tre delegazioni può far porre i punti di proprio interesse.

L'articolo 9 prevede che nella Commissione RAMOGE ogni delegazione dispone di un voto, e le deliberazioni sono adottate all'unanimità. La Commissione RAMOGE stabilisce altresì il proprio regolamento interno (articolo 10).

L'articolo 11 prevede l'istituzione di un Comitato direttivo della Commissione RAMOGE formato dai capi delle tre delegazioni.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari dell'Accordo, l'articolo 12 prevede che ciascuna delle Parti contraenti si assuma le spese della propria rappresentanza nella Commissione RAMOGE e nei relativi Comitati, oltre alle spese per le ricerche condotte sul proprio territorio e per l'attuazione delle diverse raccomandazioni. Il bilancio dell'Accordo in esame è costituito dai contributi ordinari delle Parti fissati, quanto all'ammontare, dalla

Commissione RAMOGE, nonché dai contributi volontari la cui accettazione è parimenti approvata dal Comitato direttivo della commissione. Le spese di comune interesse gravano sul bilancio dell'Accordo.

L'articolo 13 prevede l'assistenza alla Commissione RAMOGE da parte del Segretariato permanente, assicurato dai servizi governativi del Principato di Monaco. Vengono di seguito analiticamente elencate le funzioni del Segretariato.

L'articolo 14, infine, detta le procedure per l'entrata in vigore dell'Accordo, che potrà altresì essere emendato a seguito di intesa delle Parti firmatarie nel corso di una riunione straordinaria della Commissione RAMOGE. È prevista la possibilità di denuncia dell'Accordo non prima di tre anni dalla sua entrata in vigore, denuncia che avrà effetto tre mesi dopo la sua modifica al Governo depositario.

Il disegno di legge A.C. 4475 si compone di quattro articoli: i primi due, come di consueto, contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo Italo-franco-monegasco del 10 maggio 1976 come emendato il 27 novembre 2003 a Monaco.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale (comma 1) dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò viene ribadito nel comma 2, in base al quale le Amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dall'Accordo in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Oltre alla già richiamata relazione introduttiva, il disegno di legge è corredato da una relazione tecnica tutta incentrata sulla dimostrazione che dall'Accordo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: si cita a tale scopo l'articolo 11, asserendo che la partecipazione al Comitato direttivo implicherà at-

tività già svolte a legislazione vigente dai partecipanti italiani alla Commissione RAMOGE e dal Ministero dell'ambiente. Si cita poi l'articolo 12 il quale, anche nella sua parte innovativa (comma 2) si limita ad articolare maggiormente quanto già previsto nel vecchio testo in ordine alla ripartizione delle spese tra i tre Governi. In particolare la relazione tecnica ricorda poi come la Commissione RAMOGE abbia deliberato a partire dal 2003 il contributo annuo ordinario per l'Italia, già coperto dallo stanziamento di cui al capitolo 1617, piano di gestione 15 del bilancio del Ministero dell'ambiente; tale contributo ammonta, per il triennio 2017-2019, a 65.840 euro annui. Infine, il disegno di legge in esame è corredato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) che riporta analiticamente il quadro normativo nazionale e internazionale nel quale si inserisce la ratifica dell'Accordo in esame. L'ATN rileva come il provvedimento appaia conforme al principio della competenza esclusiva statale in materia di tutela ambientale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. L'ATN rileva altresì come l'intervento normativo in esame non presenti profili di incompatibilità con le competenze delle Regioni e delle autonomie locali, prevedendo anzi il nuovo testo dell'Accordo il coinvolgimento delle collettività territoriali e ciò appare coerente nel diritto nazionale con la competenza concorrente stabilita nella materia dal Decreto legislativo n. 112 del 1998. Infine l'ATN rileva come l'Accordo del 2003 sia coerente con il diritto dell'Unione europea in materia di tutela del patrimonio ambientale in particolare con quanto previsto dal Decreto legislativo 190/2010 che ha recepito la Direttiva 2008/ 56/CE, recante il quadro per l'azione nel campo della politica dell'ambiente marino.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a) della

Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.50.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE LEGISLATIVA*

*Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità.  
C. 2019 Santerini.*

## ALLEGATO 1

**Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro  
(C. 3211 Gncchi).**

**EMENDAMENTO PRESENTATO**

ART. 7.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Alle attività derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione che è a tal fine rifinanziato per una somma pari a 250.000 euro annui a decorrere dal 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**7. 1.** Gncchi, Marco Di Maio.

## ALLEGATO 2

**Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro  
(C. 3211 Gnechi).****EMENDAMENTO APPROVATO**

## ART. 7.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Alle attività derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che è a tal fine rifinanziato per una somma pari a 250.000 euro annui a decorrere dal 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**7. 1. (Nuova formulazione) Gnechi, Marco Di Maio.**

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni (C. 4083 Gigli).****EMENDAMENTI PRESENTATI**

## ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 1.

La presente legge intende facilitare l'acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni di veicoli elettrici, anche in progressiva sostituzione delle autovetture in dotazione, in modo da promuovere l'innovazione tecnologica e tutelare efficacemente la salute dei cittadini e l'ambiente.

**1. 1. Mazziotti di Celso.**

*Al comma 1 sostituire le parole: l'acquisto con le seguenti: la dotazione.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: all'acquisto con le seguenti: di dotarsi;*

*al medesimo articolo 2 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Nel caso in cui gli enti di cui al comma 2, nel rispetto degli obblighi di cui al comma 1, ricorrano alla riqualificazione elettrica, di cui all'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, tale operazione è qualificabile come opera di manutenzione straordinaria del veicolo ».

**1. 2. Catalano.**

## ART. 2.

*Al comma 1, sostituire le parole da: di procedere fino alla fine del comma con le seguenti: di utilizzare, dal 1° gennaio 2020, veicoli adibiti al trasporto su strada esclusivamente alimentati ad energia elettrica, al contempo provvedendo alla contestuale e progressiva dismissione delle autovetture in dotazione secondo le disposizioni della normativa vigente.*

**2. 1. Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.**

*Al comma 1, sostituire le parole da: di procedere fino alla fine del comma, con le seguenti: di utilizzare, dal 1° gennaio 2020, veicoli adibiti al trasporto su strada esclusivamente alimentati ad energia elettrica.*

**2. 2. Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.**

*Al comma 1, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2020 con le seguenti: dal 1° gennaio 2025.*

**2. 3. Sisto.**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sopprimere la parola: esclusivamente;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis. La percentuale di veicoli elettrici sul totale delle autovetture in dotazione, viene definita, anche in via progressiva e*

graduale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale percentuale viene definita dando priorità significativa alle autovetture di servizio, così come individuate dal censimento previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, e tenendo conto della contestuale e progressiva dismissione delle autovetture in dotazione e della necessità di garantire la piena funzionalità operativa delle pubbliche amministrazioni;

c) *al comma 2 sostituire le parole:* le pubbliche amministrazioni sono con le seguenti: si intendono per pubbliche amministrazioni, e *sostituire le parole da:* il Corpo nazionale dei vigili del fuoco *sino alla fine del comma, con le seguenti:* i servizi istituzionali di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica e i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa;

d) *sopprimere i commi 3 e 4.*

**2. 4.** Mazziotti di Celso.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* per una quota non inferiore al 50 per cento della dotazione complessiva.

**2. 5.** Sisto.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* al contempo provvedendo alla contestuale e progressiva dismissione delle autovetture in dotazione secondo le disposizioni della normativa vigente.

**2. 6.** Dieni, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

*Al comma 3, dopo le parole:* offerta economicamente più vantaggiosa *aggiun-*

*gere le seguenti:* tenendo conto delle regole dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

**2. 7.** Galgano.

ART. 3.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. Dal 1° gennaio 2020 è fatto obbligo per i comuni di acquistare esclusivamente veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica in sostituzione delle vetture in dotazione e in via di dismissione, a patto che il fatto non leda la piena funzionalità operativa del comune.

**3. 01.** Mazziotti di Celso.

ART. 5.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5.

1. Fatta salva la potestà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire ulteriori misure per l'incentivazione della mobilità sostenibile, vengono incrementate, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per il triennio 2018-2020, le risorse previste dal fondo di cui al comma 8 dell'articolo 17-septies del capo IV-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, volto a finanziare il « Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vengono individuate modalità di contribuzione al fondo da parte di soggetti privati.

**5. 1.** Mazziotti di Celso.

## ALLEGATO 4

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione 2016 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (COM(2017)239 final).**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione concernente la relazione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2017)239 final)

rilevato che:

la predisposizione di una Relazione annuale sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali discende da un impegno che la Commissione europea ha assunto già dal 2010 allo scopo di monitorare i progressi compiuti e gli eventuali ostacoli che impediscono una piena applicazione delle disposizioni della Carta. La presentazione della Relazione dovrebbe, inoltre, nelle intenzioni della Commissione europea, offrire un'occasione per un approfondito dibattito su questi temi con le altre istituzioni europee (Parlamento europeo e Consiglio);

l'iniziativa della Commissione europea appare meritoria in considerazione dell'importanza della Carta nell'ordinamento europeo. La Carta, giuridicamente vincolante per le istituzioni dell'Unione europea e per gli Stati membri, insieme alle disposizioni dei Trattati, alle Costituzioni degli Stati membri e alla legislazione adottata nell'ambito dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, garantisce *standard* particolarmente elevati per quanto concerne la salvaguardia dello

Stato di diritto e dei diritti fondamentali che rappresentano un *unicum* a livello internazionale e costituiscono il fondamento imprescindibile della stessa costruzione europea;

la Relazione costituisce uno degli strumenti utili per garantire una puntuale verifica sulla effettiva condizione della tutela dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto nell'Unione europea, concorrendo a rispondere all'esigenza, sempre più diffusa, di superare la contraddizione palese che si è venuta creando per cui se, per un verso, l'Unione europea è particolarmente attenta a verificare il rispetto delle regole di democrazia, libertà e garanzia dei diritti fondamentali nei Paesi terzi con i quali intrattiene rapporti politici e commerciali, per altro verso non si è dimostrata altrettanto tempestiva ed efficace nel prevenire e sanzionare gravi violazioni di tali principi da parte degli Stati membri;

la Relazione in esame reca alcune importanti innovazioni a partire dalla considerazione per cui nel 2016 i diritti fondamentali e i valori su cui si fonda l'Unione europea sono stati messi a dura prova per la crescente disaffezione e sfiducia dei cittadini europei nei confronti della capacità dell'UE di fronteggiare le emergenze costituite da: la crescita dei flussi migratori; l'aggravamento dei divari di sviluppo e le difficoltà di uscire dalla più grave crisi economico-finanziaria dal secondo dopoguerra che ha prodotto pe-

santi conseguenze sul piano sociale; il riacutizzarsi del fenomeno terroristico;

la stessa Commissione europea riconosce che le difficoltà e le criticità emerse hanno alimentato il diffondersi di spinte populiste e di atteggiamenti di intolleranza e xenofobia che impongono una più puntuale e coerente strategia a livello europeo e da parte degli Stati membri per evitare che si producano gravi e sistematiche lesioni dei valori fondamentali dell'Unione europea;

per questo motivo, appare condivisibile la scelta della Commissione europea di porre l'accento su alcune strategie avviate o in corso di elaborazione a livello europeo quali il Pilastro dei diritti sociali, la protezione dei dati personali e la riforma della disciplina in materia di asilo, considerati come elementi fondamentali per superare le situazioni di difficoltà che possono pregiudicare la concreta attuazione dei principi stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali;

tenuto conto della necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

#### UNA VALUTAZIONE POSITIVA

*con le seguenti osservazioni:*

a) fermo restando l'apprezzamento per lo sforzo compiuto dalla Commissione europea di svolgere un complessivo monitoraggio dello stato di attuazione della Carta dei diritti fondamentali attraverso un'analisi accurata dei progressi compiuti e delle eventuali difficoltà che ne possono ostacolare la piena applicazione, occorre tuttavia definire quanto prima una procedura unitaria che consenta di individuare per tempo eventuali rischi e di intervenire con la necessaria fermezza per prevenire e, se del caso, sanzionare le più gravi violazioni. A tal fine, occorre prendere

atto che l'esperienza sino ad oggi maturata in sede di Consiglio affari generali dell'UE per quanto concerne i cosiddetti dialoghi annuali sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali appare decisamente deludente per la genericità delle discussioni svolte e per le resistenze di alcuni Paesi membri. D'altro canto, la proposta del Parlamento europeo di adottare un patto interistituzionale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sembra costituire l'iniziativa più avanzata al riguardo laddove prevede il pieno coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutte le istituzioni europee, così come dei Parlamenti nazionali. Per questo motivo, è auspicabile che la Commissione europea provveda entro il prossimo mese di settembre a presentare, come richiesto dal Parlamento europeo, una proposta puntuale per la traduzione concreta del patto interistituzionale;

b) la Commissione europea, in attesa che si definisca e che trovi attuazione la proposta di patto interistituzionale, deve comunque utilizzare senza remore gli strumenti che già la disciplina vigente a livello europeo le mette a disposizione, a cominciare dall'attivazione di procedure di infrazione, e dalla conseguente applicazione di sanzioni nei confronti dei Paesi che si siano resi responsabili di gravi e sistematiche violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali;

c) le considerazioni in precedenza svolte valgono in particolare in una materia, qual è quella costituita dagli impegni assunti e tuttavia non rispettati da diversi Paesi membri relativamente ai programmi di *relocation e resettlement* dei migranti, in cui l'insufficiente fermezza sino ad oggi dimostrata dalla Commissione europea ha fortemente penalizzato Paesi, come l'Italia, più esposti per ragioni geografiche ai flussi migratori;

d) la stessa coerenza da parte della Commissione europea è necessaria al fine di assicurare che i principi stabiliti a livello europeo in materia di salvaguardia dello Stato di diritto e dei diritti fonda-

mentali trovino piena e puntuale attuazione. Per questo motivo è indispensabile che le discipline in corso di definizione, cui la stessa Commissione europea attribuisce particolare importanza, quali quelle relative al Pilastro sociale ovvero alla protezione dei dati personali, assumano lo stesso livello di vincolatività delle regole

previste in materia di finanza pubblica. Conseguentemente, le eventuali violazioni degli obblighi in capo agli Stati membri in materia di rispetto delle regole sullo Stato di diritto e di diritti fondamentali devono essere sanzionate con lo stesso rigore applicato per il mancato rispetto delle regole in materia di finanza pubblica.

## ALLEGATO 5

**Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi »;

ribadito il parere espresso da questo Comitato nella seduta del 12 maggio 2016 nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura alla Camera;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « ordinamento penale e norme processuali », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione e alla materia governo del territorio, di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto nell'ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi nonché le disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi, « perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali » (sentenze n. 259 del 2014 e n. 309 del 2011);

evidenziato che, con riferimento all'articolo 4, che istituisce la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, deve essere altresì richiamata la competenza esclusiva statale in materia di « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 6

**Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014 (C. 4470 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4470 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014 »

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 7

**Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015 (C. 4471 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4471 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 8

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003 (C. 4475 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4475 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio

1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**